

## **LA DICHIARAZIONE MUD**

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29/01/2008 - Supplemento Ordinario n. 24), che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 è stato reintrodotta l'obbligo di presentazione del MUD per le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi, ma solo per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 10.

### **CHI NON DEVE PRESENTARE IL MUD**

Non devono presentare il MUD le imprese e gli enti che **producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10**. Sono quindi esonerati dalla denuncia i produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da:

- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
- fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi.

### **CHI DEVE PRESENTARE IL MUD E RELATIVE ECCEZIONI**

**Obbligati** alla presentazione del MUD in base al **tipo di rifiuto prodotto o gestito** sono le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento i seguenti tipi di rifiuti:

- **rifiuti speciali pericolosi**

#### **Eccezioni:**

i soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta: in questo caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

Non sono tenuti a presentare il Mud, anche **in presenza di rifiuti pericolosi:**

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- gli studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da singoli professionisti, non associati in una qualsiasi forma d'impresa.

• **rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: a) lavorazioni industriali; b) lavorazioni artigianali; c) fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque; d) fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi**

#### **Eccezioni:**

- i produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10;
- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione;
- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio.

• **rifiuti prodotti dalle navi**, per i quali la dichiarazione deve essere presentata dall'autorità portuale o marittima.

• **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**; secondo quanto previsto dal DPCM del 27 aprile 2010, i soggetti obbligati alla compilazione del Capitolo 3 del MUD sono i seguenti:

- Sistemi collettivi di finanziamento istituiti ai sensi del D.Lgs. 151/2005;
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e professionali che non aderiscono ad alcun sistema collettivo di finanziamento;
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e professionali che aderiscono ad un sistema collettivo ma per i quali le informazioni sui rifiuti non sono comunicati dal sistema collettivo.

**Obbligati** alla presentazione del MUD in base al **tipo di attività svolta:**

- **chi svolge l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti**

#### **Eccezione:**

soggetti autorizzati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;

- **chi svolge l'attività di smaltimento o recupero di rifiuti;**
- **chi svolge l'attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali:** per ulteriori informazioni consultare l'approfondimento alla "**sezione veicoli fuori uso**";
- **i commercianti di rifiuti senza detenzione e gli intermediari di rifiuti;**
- **i Comuni o le autorità di ambito territoriale ottimale**, in relazione all'attività di raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati nonché a quella di gestione di rifiuti speciali.

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 i produttori di rifiuti non pericolosi o pericolosi al di sotto dei 30 chilogrammi o litri al giorno che trasportano autonomamente i propri rifiuti verso il luogo di smaltimento o recupero degli stessi, sono tenuti ad iscriversi all'Albo Gestori Ambientali. Il nuovo D.Lgs. n. 4/2008 stabilisce che tali imprese, se sono iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, non sono tenute né alla presentazione del MUD né alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Se invece le imprese sono iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti pericolosi al di sotto dei 30 chilogrammi o litri al giorno, dovranno adempiere ad entrambi gli obblighi (MUD e registro di carico e scarico dei rifiuti).

**CHI, DURANTE L'ANNO 2009, NON HA PRODOTTO, TRASPORTATO, RECUPERATO O SMALTITO RIFIUTI, O NON HA EFFETTUATO ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO E RELATIVI COMPONENTI E MATERIALI, NON DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE.**